

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI SCHILPARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISTA PER SCI DI FONDO DEGLI ABETI DI SCHILPARIO**

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

Comune di Schilpario (CF/P.IVA 00579540162), con sede legale in Schilpario (BG), Piazza Cardinale Maj 1 - nella persona del Sindaco pro tempore Marco Pizio, quale Legale Rappresentante del comune di Schilpario;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19, "Disciplina della programmazione negoziata di Interesse regionale";
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3", condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della Legge Regionale 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFER 2022, approvato con DGR n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2578 del 29 novembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- con D.g.r. n. XI/7230 del 24/10/2022 è stato approvato lo schema di "Patto territoriale per la Val di Scalve Olimpiadi 2026" proposto dalla Comunità Montana di Scalve, in qualità di capofila del partenariato locale

composto dai Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve, sottoscritto in data 12 dicembre 2022, finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:

- riqualificazione della dotazione impiantistica del Comprensorio sciistico Colere Ski Area 2200 e di potenziamento dell'offerta turistica e sportiva della Val di Scalve;
 - qualificare le condizioni relative all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi, anche in ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici;
 - attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e il sistema economico;
 - procedere in un'ottica di maggiore attrattività e competitività turistica dell'area e di innovazione del prodotto turistico;
- la proposta di Patto Territoriale prevede, nel quadro programmatico e pianificatorio complessivo di sviluppo del territorio, la realizzazione di diversi interventi, tra i quali ricadono nel Comune di Schilpario:
- la riqualificazione del palazzetto dello sport con costruzione di una nuova centralina idroelettrica;
 - l'acquisto e manutenzione straordinaria dello skilift esistente;
 - Regione Lombardia ha contribuito con ulteriori azioni, all'interno dei bandi "H48" e "Comprensori Locali", all'ampliamento dell'impianto di innevamento della pista degli abeti.
- il Comune di Schilpario ha presentato a Regione Lombardia, in data 08/11/2023, prot. N. N1.2023.0038731 la richiesta di attivazione di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione delle opere di "Riqualificazione della pista per sci di fondo degli Abeti di Schilpario";
- la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali, previste negli strumenti di programmazione regionale ed è coerente con gli obiettivi regionali esposti nel Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con DCR XII/42 del 20/06/2023, che prevede all'Ambito Strategico 6.3 "Sport e grandi eventi" , in linea con il progetto proposto:
- all'Obiettivo 6.3.3 "Potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive" di montagna "attraverso la razionalizzazione delle aree sciabili attrezzate, la riqualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci - nell'ottica di efficientamento energetico, innovazione tecnologica, accessibilità e destagionalizzazione - il confronto con i principali comprensori sciistici e montani";
 - all'Obiettivo 6.3.4 "Promuovere i grandi eventi" che rappresentano "un'importante leva per amplificare le politiche turistiche regionali, un'opportunità per costruire una direttrice di valorizzazione e di sviluppo del posizionamento regionale sui mercati internazionali, quali acceleratori di sviluppo e strumento strategico di aggregazione dei territori";

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di "Riqualificazione della pista per sci di fondo degli Abeti di

Schilpario" oggetto del presente Accordo:

- è una proposta di valenza locale che concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di valorizzazione dei territori montani, promozione di turismo sostenibile e potenziamento degli impianti e delle attività sportive;
- il progetto si qualifica come intervento d'interesse pubblico in quanto il beneficio prodotto assume rilievo per l'intera comunità servita
- il progetto rientra anche nelle strategie indicate nel Patto territoriale della Val di Scalve in quanto aiuta a incrementare il sistema turistico locale e della stessa comunità montana;
- la programmata riqualificazione della pista di sci denominata "Degli abeti" da realizzarsi con l'adeguamento alla normativa FIS del tracciato ed il potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale darà nuovo impulso alle attività sportive legate allo sci da fondo e permetterà, inoltre, lo svolgimento dei programmi campionati mondiali 2025 con un sicuro rilancio turistico ed economico del comparto;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la "promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita";
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il "sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste" fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta Regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- l'art. 13, comma 13-bis ove stabilisce che le modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'Elenco regionale di cui al comma 4.1, sono definite con decreto del dirigente competente;

VISTO il Decreto n. 11306 del 28/09/2020 "Modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, attraverso la piattaforma informatica Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (OSM)";

PRESO ATTO CHE:

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione della Giunta Regionale

n°.....del.....

- Comune di Schilpario: Deliberazione della Giunta Comunale n del
- Il presente accordo dovrà essere approvato con atto amministrativo del Comune di Schilpario, e dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 – comma 8 - della L.R. n. 19/2019;

**DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO**

**Art. 1
Premesse e allegati all'Accordo**

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Allegato A – Inquadramento territoriale;
- Allegato B – Relazione tecnico-illustrativa;
- Allegato C – Studio di prefattibilità con documentazione fotografica;
- Allegato D – Computo metrico estimativo con quadro economico;
- Allegato E – Cronoprogramma;
- Allegato F – Fascicolo con estratti cartografici, ambientali e catastali (N.13 tav.);
- Allegato G – Planimetria generale dell'intervento;
- Allegato H – Schemi Particolari costruttivi
- Allegato I – Particolari tipici

**Art. 2
Obiettivi e finalità dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo, individuati nelle premesse, mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la realizzazione delle opere di riqualificazione della pista degli Abeti di Schilpario.

**Art. 3
Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione**

1. L'intervento prevede la riqualificazione della Pista per sci di Fondo degli Abeti, sita in Comune di Schilpario. Le opere riguardano l'adeguamento della pista alla normativa internazionale della Federazione Italiana Sci (FIS), come da studio di fattibilità allegato alla nota di richiesta di attivazione dell'ALS trasmessa in data 08/11/2023, prot. N1.2023.0038731.
2. L'intervento si sviluppa su terreni agricoli o forestali prevalentemente di proprietà comunale ed in parte residuale di proprietà privata. I privati hanno sottoscritto convenzioni col comune al fine di permettere il passaggio della pista. La pista, in parte, combacia con la viabilità forestale, necessaria anche alla gestione del bosco.

3. L'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle opere Pubbliche del Comune di Schilpario (BG) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06/10/2023;
4. Le opere previste sono distinguibili in due categorie:
 - Opere per il miglioramento del tracciato, con allargamenti, rettifiche, spianamenti, formazione di sovrappasso, come richieste della Federazione Internazionale Sci (FIS).
 - Opere relative alla produzione di neve artificiale, con nuova derivazione idrica, posa di nuove condotte di distribuzione, Torre di raffreddamento, migliorie sulla centrale di pompaggio esistente.
5. La proposta progettuale è conforme agli strumenti urbanistici comunali PGT (L'area è classificata a "fruibilità sportiva" nell'azzonamento del PGT vigente) e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4

Piano economico - finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell' Allegato D del presente accordo, è pari a Euro 1.100.000,00 (Unmilionecentomilaeuro) la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - Comune di Schilpario: € 110.000,00 quota prevista nel bilancio comunale per l'annualità 2023;
 - Regione Lombardia: € 990.000,00 quota prevista sul bilancio regionale per l'anno 2023, 2024 e 2025.
2. Il contributo regionale è destinato esclusivamente per la realizzazione degli interventi ricadenti su aree di proprietà comunale.
3. Il Comune di Schilpario (BG) è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento proposto, ivi compresi l'acquisizione dei nulla-osta, pareri, autorizzazioni, permessi, concessioni o titoli abilitativi comunque denominati e necessari alla realizzazione dell'intervento, nonché degli adempimenti successivi per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
4. Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante). Nel caso di successiva individuazione da parte del soggetto Beneficiario di un Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento, il Comune di Schilpario dovrà previamente comunicare a Regione Lombardia il nuovo soggetto attuatore / stazione appaltante dell'intervento.

Art. 5

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.
2. In particolare:
 - A. L'Amministrazione comunale di Schilpario si impegna a:
 - a) approvare l'accordo con atto amministrativo e pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.

- 4 – comma 8 - della L.R. n. 19/2019;
- b) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell' Accordo;
 - c) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, comprese quelle urbanistiche, ambientali e paesaggistiche;
 - d) trasmettere a Regione Lombardia il Progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento, che dovrà contenere tutti gli approfondimenti di carattere ambientale richiesti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima con parere in data 9/11/2023;
 - e) trasmettere a Regione Lombardia, ad esito della gara pubblica e ai fini della quantificazione del contributo regionale, la relazione di funding gap, in modo tale da verificare che i flussi di cassa derivanti dalla realizzazione dell'intervento non sono sufficienti a colmare il funding gap per la realizzazione dell'intervento;
 - f) trasmettere semestralmente alle Parti una relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e al precedente art. 4;
 - g) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - h) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - i) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - j) informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
 - k) redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della L.R. 19/19, da approvarsi all'unanimità dalle Parti, che dia atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.
 - l) farsi carico dei costi di manutenzione/ gestione ordinaria programmata al completamento delle opere, a far data dal 2025, con oneri a carico del concessionario di impianti sportivi selezionato con gara aperta.
 - m) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico finanziario di cui all'Allegato D del presente Accordo;
 - n) evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
 - o) apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia;
 - p) aggiornare i dati e le informazioni relative alla pista nel Portale

regionale Osservatorio degli Sport di Montagna, ai sensi dell'art. 13 della L.r. 26/2014;

- q) progettare e realizzare gli interventi nel rispetto del D. Lgs. 40/2021 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali" E della normativa regionale vigente, nonché delle indicazioni che verranno stabilite dalla Federazione sportiva di riferimento in relazione alle caratteristiche di omologazione della pista;

B. Regione Lombardia si impegna a:

- a) Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del comune di Schilpario pari ad un massimo di € 990.000,00, nella percentuale massima del 90% del Piano economico-finanziario di cui all'art. 4 del presente Accordo.

Sulla base delle informazioni fornite dal Comune, il contributo concesso rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di stato in quanto l'intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture sportive, in cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica non residuale e di bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ed è concesso al Comune in esenzione da notifica, in conformità all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità ed alla percentuale massima di aiuti per le infrastrutture sportive. Con riferimento all'art. 55 del citato Regolamento si evidenzia inoltre che:

- si esclude l'esistenza di un vantaggio economico nei confronti del futuro gestore delle piste da sci e degli impianti di risalita (comma 6), in quanto la concessione per la gestione dell'infrastruttura oggetto del contributo regionale di cui alla presente Convenzione sarà assegnata a un prezzo positivo attraverso una gara aperta e competitiva, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici;
- trova applicazione il paragrafo 10 (investimenti) dell'art. 55 del Regolamento che prevede, per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative, che l'importo dell'aiuto non debba superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento (deficit di finanziamento o "funding gap"). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

Ai fini della determinazione del "funding gap" verrà adottato il "metodo ex ante", mediante la stima attraverso il Piano Economico Finanziario asseverato con analisi e validazione dei costi e del risultato operativo come presentato dal Comune e verificato da Regione Lombardia, che si potrà avvalere del supporto di Finlombarda.

L'importo del contributo regionale, che comunque non potrà essere superiore a € 990.000,00 Euro, sarà destinato esclusivamente alla realizzazione degli interventi indicati negli allegati, e potrà essere determinato solo a seguito di

una adeguata valutazione del "funding gap", che rappresenta l'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere.

b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all' Allegato E del presente accordo:

- € 594.000,00 alla sottoscrizione dell'Accordo nell'annualità 2023;
- € 256.000,00 al ricevimento dell'attestato di realizzazione dei lavori per un valore pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo nell'annualità 2024;
- € 140.000,00 al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2025. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dell'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Qualora il contributo dovuto, che potrà essere determinato in via definitiva solo a seguito di una adeguata valutazione del "funding gap", risulti inferiore a euro 990.000,00, lo stesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- anno 2023: euro 594.000,00 alla sottoscrizione del presente Accordo;
- le rimanenti quote riferite agli anni 2024 e 2025 potranno essere rimodulate in maniera proporzionale rispetto alla quantificazione finale del contributo dovuto, rispettivamente alla realizzazione dei lavori per un valore pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo e al collaudo dei lavori, come sopra indicato.

3. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate, nell'ambito del presente Accordo, attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.
4. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Schilpario per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 4.

Art. 6

istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il comune di Schilpario costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Sindaco di Schilpario o suo Delegato;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del R n°6 del 22.12.2020; In particolare, ai sensi dell'art. 33 del citato Regolamento, valuterà all'unanimità le eventuali modifiche dell'accordo e le procedure da applicare per la loro approvazione.

Art. 7

Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività, previste nel presente Accordo, che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.

In particolare: il Comune di Schilpario è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS, secondo la modalità di cui al presente articolo.

2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale (seconda quota di acconto e quota di saldo); Regione, preliminarmente all'erogazione della quota di contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;
 - la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori; Regione, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo, effettuerà un sopralluogo finalizzato alla verifica dell'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8

Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino al 30/06/2025, in coerenza con il cronoprogramma (allegato E).

Art. 9

Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti, in conseguenza e nel corso

del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente, tutte le informazioni previste dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.